



STATUTO

Associazione Firenze Vintage Bit APS

(approvato da Assemblea Straordinaria del 28 gennaio 2026 per passaggio da ONLUS ad APS)

ARTICOLO 1 – Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), un'Associazione senza scopo di lucro, autonoma, democratica ed indipendente da ogni potere economico, politico, religioso o sindacale, avente la seguente denominazione: "Associazione Firenze Vintage Bit APS, da ora in avanti detta "Associazione", con sede legale nel Comune di Lastra a Signa e con durata illimitata e potrà sciogliersi solo con delibera straordinaria dei Soci.

L'Associazione utilizzerà quale acronimo "AFVBA" per Associazione Firenze Vintage Bit APS.

L'Associazione potrà, qualora se ne presenti l'opportunità o la necessità, istituire nuove sezioni, sedi di riunione locali e secondarie in Italia o all'estero. La sede legale può essere modificata con delibera del Consiglio Direttivo solo se avviene nell'ambito del medesimo Comune. Diversamente, occorre modifica statutaria. La modifica della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria. Tutte le variazioni deliberate dovranno essere comunicate agli uffici competenti.

L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento Generale Interno.

ARTICOLO 2 – Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità culturali, ricreative, ludiche, formative e di utilità sociale.

L'Associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, all'etnia né alle condizioni socio economiche.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati, svolge in favore dei propri Soci, di loro familiari e di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

- 
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - Ricerca storica e scientifica di particolare interesse sociale;
 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

- Lo scopo primario dell'Associazione è la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, relativamente al recupero e divulgazione delle conoscenze e del materiale inerente alla storia dell'informatica;
- Recuperare conoscenze e materiale inerente alla storia e l'evoluzione del calcolatore elettronico;
- Restaurare, preservare e ricostruire le suddette conoscenze ed il suddetto materiale;
- Condividere e divulgare le suddette conoscenze ed il suddetto materiale;
- Promuovere ed organizzare eventi e manifestazioni, mostre, incontri, corsi, workshop, collezioni in più sedi a livello nazionale e/o internazionale;
- Informare, educare e coinvolgere i giovani, i cittadini, le istituzioni pubbliche e private promuovendo la conoscenza del calcolatore elettronico e dell'informatica;
- Organizzare, mantenere e gestire il proprio materiale, allo scopo di mantenere, preservare, accrescere e rendere questo materiale fruibile al Pubblico, nonché le collezioni di eventuali altri Soci o terzi non Soci che portino in comodato d'uso all'Associazione la propria collezione di materiale appartenente allo stesso ambito tecnologico;
- Recuperare conoscenze e materiale inerente alla Storia dell'Elettronica, dell'Informatica e delle Telecomunicazioni;
- Restaurare il suddetto materiale;
- Preservare, condividere e divulgare le suddette conoscenze ed il suddetto materiale.

L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi.



Per il raggiungimento dello scopo associativo, l'Associazione potrà operare dove previsto in accordo con le Istituzioni Pubbliche e potrà compiere tutti gli atti ed operazioni oltre ad intraprendere tutte le iniziative utili e necessarie alla sua realizzazione.

L'Associazione potrà anche stringere collaborazioni con altre Associazioni e/o Enti, nazionali o esteri, che svolgono attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento delle attività istituzionali.

L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'iscrizione ai vari registri e/o Albi Nazionali, Regionali, Provinciali e/o Comunali.

ARTICOLO 3 – Ammissione

Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altri Enti del Terzo Settore (ETS) e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero degli Enti del Terzo Settore associati, altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo tramite l'apposito modulo di richiesta di adesione recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti, versando inoltre la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il richiedente nel presentare la domanda di adesione dovrà specificare se aderire in qualità di Socio Ordinario oppure Socio Volontario, come stabilito dal Regolamento Generale Interno.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida senza riserve gli scopi, lo spirito e gli ideali e ne accetti lo Statuto ed i regolamenti, nonché intenda partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento degli stessi.

L'Associazione prevede una disciplina uniforme nel rapporto associativo e delle modalità associative volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto



si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione associativa.

La struttura dell'Associazione è democratica. Tutti i Soci, senza distinzioni, hanno il diritto di voto in Assemblea, secondo quanto previsto all'art. 10 del presente statuto. Nel caso siano presenti Soci minori di età, il voto viene esercitato da chi ne detiene la responsabilità genitoriale.

L'adesione si perfeziona mediante il versamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di adesione per l'anno sociale seguente, uguale per tutti i Soci.

La quota associativa deve essere rinnovata ogni anno entro il 30 di giugno in unica soluzione non rimborsabile. La tessera è personale e non cedibile.

La domanda di ammissione comporta obbligatoriamente l'autorizzazione dei Soci, anche se minorenni, ad essere ripresi in fotografie e/o video, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.

La domanda di ammissione comporta inoltre, obbligatoriamente, l'autorizzazione alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l'identità del Socio, anche se minorenne, sul sito web, social media e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.

Le domande di ammissione ai Soci presentate da minorenni dovranno essere controfirmate da chi esercita la responsabilità genitoriale.

La figura genitoriale che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione a rispondere verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

È compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni su tale domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.



Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Chi si iscrive all'Associazione accetta di fornire spontaneamente dati personali cognome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed indirizzo di posta elettronica esatti, oltre a copia valida del proprio documento d'identità, al fine di poter essere identificato e contattato correttamente, nonché di permettere la partecipazione agli eventi e alle attività organizzate dalla stessa. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la mancata iscrizione all'Associazione. Tali dati non saranno oggetto di trattamento e di comunicazione a terzi, se non previo espresso consenso scritto da parte del Socio.

ARTICOLO 4 – Adesione e attività di volontariato

L'adesione all'Associazione comporta per il Socio, il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

I Soci hanno il diritto di:

- Ricevere la tessera sociale valida nell'anno in corso;
- Prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione, nonché partecipare alle attività associative in relazione alla tipologia di Socio, distinguendosi tra Soci Ordinari e Soci Volontari, in regola con il versamento della quota associativa;
- Diritto di voto attivo e passivo per qualsiasi carica sociale e diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei bilanci e dei regolamenti;
- Usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione;
- Eleggere gli organi associativi;
- Essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllare il loro andamento;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

I Soci hanno l'obbligo di:

- accettare e rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni e tutte le deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;
- Difendere il buon nome dell'Associazione e comportarsi correttamente, con buona fede, onestà, probità e rigore morale sia all'interno sia all'esterno dell'Associazione;
- Astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.



L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento Generale Interno.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti determinati dall'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 5 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per dimissione volontaria, decesso, recesso (senza oneri per l'aderente) o per espulsione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro Soci.

Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di Socio, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro Soci.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro dei Soci.

I Soci possono inoltre essere espulsi quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.



Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Nel caso il Socio espulso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ARTICOLO 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 7 – Organi e cariche dell'Associazione

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. L'Organo di Controllo e di Revisione Legale, nei casi previsti dalla Legge.

Sono cariche sociali dell'Associazione:

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo;
2. Il Vicepresidente;
3. Il Segretario;
4. Il Tesoriere.

Tutte le cariche sono elette nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

ARTICOLO 8 – Composizione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci ed è l'organo deliberativo sovrano della stessa.



Nell'Assemblea dei Soci hanno diritto di voto, sia attivo che passivo, tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Soci, che siano in regola con il versamento della quota associativa al momento della convocazione.

Ciascun Socio ha diritto ad un solo voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea dei Soci da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un aderente nominato dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 9 – Convocazione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione in forma scritta, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare (Ordine del Giorno).

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

L'Assemblea è convocata inoltre quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci.

I Soci minorenni e coloro che ne esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi partecipare e votare.

L'Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché nello stesso Comune, ovvero anche mediante mezzi di audio conferenza e/o videoconferenza, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento Generale Interno, purché sia possibile verificare l'identità dell'aderente che partecipa e vota.

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

ARTICOLO 10 – Assemblea Ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:



1. L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
2. La revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
3. La nomina e la revoca dell'Organo di Controllo, se previsto dalla Legge;
4. La nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
5. L'approvazione del programma e degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione redatto dal Consiglio Direttivo
6. L'approvazione dell'eventuale Regolamento Generale Interno che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
7. L'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo di esercizio;
8. Ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
9. La deliberazione di ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci, presenti in proprio o per delega, aventi diritto al voto, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega, avente diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i Soci un segretario verbalizzante, in caso di assenza del Segretario. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 11 – Assemblea Straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

1. la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
2. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
3. la devoluzione del patrimonio;
4. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
5. la deliberazione di ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei Soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci presenti in proprio o per delega.



In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei Soci sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, in caso di assenza del Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i Soci un segretario verbalizzante, in caso di assenza del Segretario. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre fino ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale sia su quello finanziario.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria il Consiglio Direttivo:

1. Elegge il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Segretario, il Tesoriere, ed eventuali cariche che si rendessero necessarie, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci;
2. Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
3. Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
4. Elebora il rendiconto economico finanziario relativo all'esercizio annuale trascorso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
5. Delibera in merito alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
6. Elabora il bilancio preventivo delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
7. Delibera in merito alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali (nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative) da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

8. Prendere decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e al coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
9. Redige e approva i Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea dei Soci;
10. Delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei Soci;
11. Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
12. Svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni nell'ambito della medesima disciplina.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo qualunque Socio maggiorenne in regola con il versamento della quota sociale, anche se non iscritto alla lista unica. La votazione sarà ritenuta valida per l'elezione. L'eletto ha diritto di scegliere se accettare la nomina o meno.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Al Presidente del Consiglio Direttivo, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento Generale Interno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro unica convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate in forma scritta purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, almeno due giorni prima della data di riunione, tale avviso dovrà contenere l'Ordine del Giorno (OdG), la data, l'orario ed il luogo (eventualmente anche audio/video) della seduta.



Il Consiglio Direttivo è comunque validamente insediato anche quando tutti i membri siano riuniti e decidano all'unanimità di lavorare in seduta straordinaria.

Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato in qualsiasi sede.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento Generale Interno, purché sia possibile verificare l'identità dei Consiglieri partecipanti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea Ordinaria e l'Assemblea Straordinaria dei Soci, curandone l'applicazione delle rispettive deliberazioni; sorveglia sul buon andamento dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto; stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.

Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in tutte quelle mansioni nelle quali viene delegato.

Il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e restano in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, si occupa della corrispondenza e tiene i libri sociali.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti; prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo. Prende in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari. Il Presidente lo può sostituire nella sua carica e nelle sue complete funzioni, in caso di assenza di questo ruolo.

Per tali incombenze i Consiglieri potranno avvalersi anche dell'ausilio di uno o più collaboratori esterni all'Associazione.

Tali cariche sociali sono cumulabili tra loro, ad eccezione di quella del Presidente con quella di Vicepresidente.

Al Presidente, sulla base delle direttive dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, compete promuovere l'attività dell'Associazione. In caso di necessità e di urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione, previa contestuale convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.



Delle riunioni del Consiglio Direttivo è sempre redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea dei Soci.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

Qualora il Consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea. In tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In caso di recesso, decesso o revoca di un Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell'ultima procedura di nomina dell'Organo, nell'ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per eleggere il Consigliere.

I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei Soci entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta, curando ad interim l'ordinaria amministrazione.

ART.13 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea dei Soci, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio Direttivo nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.



L'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Associazione e firma corrispondenza dispositiva che impegni comunque l'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART.14 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART.15 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART.16 – L'Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di Controllo è monocratico.



L'Organo di Controllo dura in carica cinque anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

ART.17 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative annuali;
- Contributi e convenzioni sia pubblici che privati;
- Da contributi delle pubbliche amministrazioni comunali e di altri enti pubblici e privati, ivi compresi le donazioni che possono arrivare con il 5x1000;
- Dai proventi relativi alla occasionale vendita di pezzi superflui del proprio materiale;
- Dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai Soci;
- Dai contributi annuali e straordinari dei Soci;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- Rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- Entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- Entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- Entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;



- Da tutti gli altri proventi eventualmente conseguiti dell'Associazione, per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale, con ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto e con le leggi dello Stato Italiano.

Ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ART.18 – Patrimonio, contributi e convenzioni

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione e comunque acquisiti; da beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART.19 – Bilancio di Esercizio

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.



Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli aderenti. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Il bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbali delle Assemblee dei Soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea dei Soci.

ART.20 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART.21 – Libri Sociali obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Registro dei Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se eletto;



Gli aderenti hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

ART.22 – Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Associazione potrà essere deciso soltanto dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci provvederà a restituire ai legittimi proprietari tutto il materiale avuto in comodato d'uso gratuito dai Soci o da terzi non Soci.

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, aderenti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea dei Soci, che nomina anche uno o più liquidatori.

Nel caso l'Assemblea dei Soci non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART.23 – Clausola compromissoria

I Soci s'impegnano a non adire le vie legali per eventuali controversie con l'Associazione.

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Firenze.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

Il ricorso all'Assemblea deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale.

ART.24 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

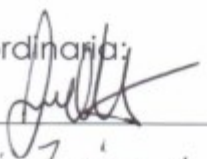
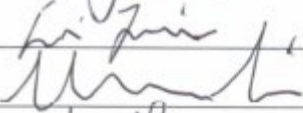
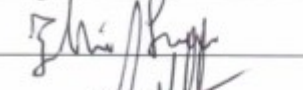
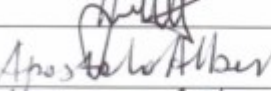
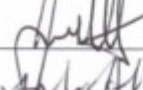
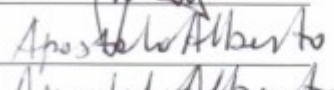
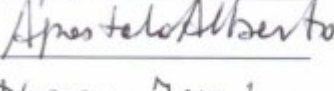
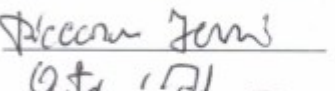
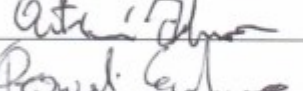
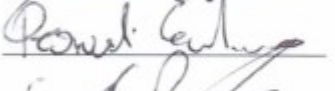
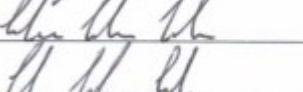
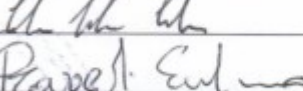
ART.25 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Lastra a Signa, 28 gennaio 2026

Seguono i nominativi e le firme dei Soci presenti in Assemblea Straordinaria:

PUGI WALTER	
GORI FEDERICO	
MORANDI MAURIZIO	
SANTINI FEDERICO	
BELARDI MASSIMO (delega il Sig. Pugi Walter)	
APOSTOLO ALBERTO	
NENCIONI EMANUELE (delega il Sig. Apostolo Alberto)	
FERRI RICCARDO	
ANTIMI FABIO	
PROVVEDI EMILIANO	
SODERI RICCARDO	
CALANNA CARLO EMANUELE	
GIARI PAOLA (delega il Sig. Calanna Carlo Emanuele)	
NERUCCI GIACOMO (delega il Sig. Provvedi Emiliano)	